



Università di Messina  
Prot. 0057663 del 18/10/2010  
Tit./cl. VII/11 - Interno  
(2010-UNMEGLE-0057663)  
Circolari 27/2010

Università di Messina

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Dirigenti  
Ai Responsabili delle Aree  
Ai Responsabili dei Settori  
Al Responsabile del Servizio Autonomo e di  
Prevenzione e Protezione  
Al Direttore del C.E.C.U.M  
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa  
Ai Responsabili dei Centri senza autonomia  
finanziaria  
Al Direttore S.B.A.  
All'Accademia Peloritana dei Pericolanti  
Al Responsabile Settore Gestione Risorse  
Umane dell'A.O.U.  
A tutto il Personale  
LORO SEDI

Oggetto: Concessione permessi retributivi per motivi di studio 150 ore (DPR 23.8.1988, n.385, art.32 del CCNL Università 2006/2009).

In conformità a quanto previsto dall'art.32, comma 8, del C.C.N.L. sottoscritto il 09.08.2000, come sostituito nel testo dall'art.11 del CCNL 13.05.2003, il personale tecnico amministrativo dell'Università e dell'AOU, a tempo indeterminato, che non svolge attività assistenziale, può usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura massima di 150 ore annue individuali.

I permessi di cui sopra sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell'esame finale.

Il personale, interessato alla suddetta concessione, dovrà far pervenire ai competenti uffici amministrativi dell'Università, entro 31 ottobre 2010 (ai sensi dell'art.22, comma 3 del CCNL decentrato dei dipendenti dell'Università di Messina) apposita istanza corredata di idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi.

In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati verranno considerati come congedi per motivi di famiglia senza assegni (Legge n.53/2000, art.4, comma 2 e 4).

Possono essere accolte richieste fino al 3% del totale delle unità di servizio, sino al massimo del 15% del personale per struttura.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler dare massima diffusione della predetta circolare al personale in servizio presso codeste strutture.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. G. Cardile)